

Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

LEGGE 383/2000

*(AI*IA)*

COSTITUZIONE E SCOPI

1. Costituzione

E' costituita un'associazione culturale e di promozione sociale senza scopi di lucro denominata: AIIA - Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale.

2. Finalità dell'associazione

Gli scopi dell'AIIA sono quelli di promuovere lo sviluppo delle attività di studio e di ricerca nel campo dell'Intelligenza Artificiale e delle sue Applicazioni, dove si intende per Intelligenza Artificiale quella disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che permettono di concepire, progettare, realizzare, sperimentare ed utilizzare sistemi artificiali (hardware e software) sia con l'obiettivo di ottenere prestazioni ritenute caratteristiche dell'intelligenza sia con l'obiettivo di fornire modelli computazionali di processi cognitivi.

3. Provvedimenti per il raggiungimento dei fini

L'AIIA persegue gli scopi per cui è stata costituita nei modi seguenti:

- Promuovendo la conoscenza e la discussione sull'Intelligenza Artificiale e le sue Applicazioni tra i suoi membri e con studiosi di discipline affini.
- Favorendo i contatti fra il mondo della ricerca accademica e quello industriale.
- Patrocinando o curando direttamente la pubblicazione di periodici e di libri anche con accordi con case editrici.
- Stimolando le ricerche nel settore attraverso l'istituzione di borse e premi di studio.
- Organizzando in Italia ed all'estero, anche in cooperazione con organismi affini, riunioni, congressi, corsi di istruzione e simili.
- Organizzando la partecipazione italiana a viaggi di studio e ad iniziative internazionali nel settore.
- Promuovendo i contatti con associazioni nazionali o internazionali che abbiano interessi affini.
- Creando al proprio interno gruppi specialistici permanenti o finalizzati.
- Creando sezioni locali.

4. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di ammissione degli associati, dalle quote associative annuali ed integrative per eventi o iniziative particolari da versarsi dagli associati, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui

all'art. 2, dai proventi derivanti da pubblicazioni, convegni, riunioni e servizi comunque forniti ai soci.

5. *Sede e durata dell'AIIA* La sede della Associazione "AIIA" è fissata in Roma presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione sito in Via San Martino della Battaglia n.44 00185.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ASSOCIATI

6. *Membri dell'Associazione*

I soci possono essere:

- (a) Soci Fondatori
- (b) Soci Onorari
- (c) Soci Benemeriti
- (d) Soci Ordinari
- (e) Soci Collettivi
- (f) Soci Studenti

(a) Sono Soci Fondatori tutti i soci intervenuti all'Assemblea Costituente dell'associazione; sono considerati soci fondatori anche coloro che abbiano fatto pervenire al Consiglio Direttivo la loro richiesta di adesione all'associazione entro la data della prima assemblea ordinaria e sotto condizione che il Consiglio Direttivo abbia accettato tale richiesta. In sede di prima costituzione l'elezione degli organismi sociali viene fatta direttamente dagli intervenuti all'assemblea costituente.

b) Possono essere ammessi come Soci Onorari, su invito del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Ordinaria, quanti abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell'Associazione ed accettino tale invito.

c) Possono essere ammessi su delibera del Consiglio Direttivo come Soci benemeriti Enti, Società o persone fisiche che aiutino tangibilmente l'AIIA.

d) Sono Soci Ordinari persone fisiche che, per la loro formazione scientifica e tecnica, o per la loro esperienza aziendale, o per la loro attività professionale attuale o futura sono interessati agli scopi dell'AIIA e facendo richiesta scritta di adesione dichiarino di condividerne le finalità e si impegnino a contribuire al loro raggiungimento nel rispetto delle norme del presente statuto.

e) Sono Soci Collettivi Società o Enti interessati agli scopi ed alle attività dell'AIIA e che svolgono o abbiano intenzione di svolgere loro attività nel campo dell'Intelligenza Artificiale e delle sue Applicazioni.

f) Sono soci studenti tutti i soci che abbiano i requisiti dei soci ordinari e che possano esibire certificazione del loro stato di studenti iscritti ad un istituto di istruzione scolastica/universitaria riconosciuto.

Tutti i soci hanno diritto a un voto se in regola con il pagamento delle quote sociali.

7. Ammissione degli associati

Tutti i soci devono essere ammessi su delibera del Consiglio Direttivo.

Coloro che si associano in concomitanza con la partecipazione ad un convegno o corso hanno diritto di partecipare alle iniziative salva conferma della loro ammissione nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.

8. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguali diritti.

I soci nei rapporti sociali sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni che gli organi dell'AIIA emanassero per disciplinare le attività dell'AIIA. I soci sono tenuti a versare la quota annuale di associazione ed integrativa nei modi, nei termini e nella misura all'uopo stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota fa considerare il socio in regola fino al 30 giugno successivo alla data del pagamento.

Condizioni economiche particolari potranno essere previste per il pagamento della quota di iscrizione annuale ed integrativa dei soci studenti, benemeriti, onorari e per i soci collettivi che godono di servizi aggiuntivi.

I soci hanno il diritto e dovere a partecipare o collaborare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall'associazione. Il recesso dei soci ed i motivi di esclusione sono regolati a norma dell'articolo 24 del Codice Civile salvo quanto stabilito ai successivi art. 9, 10 e 11.

9. Dimissioni

L'associato che vuole cessare di far parte dell'Associazione deve inviare al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni. Le dimissioni hanno corso dal primo giorno dell'esercizio sociale successivo. Le dimissioni possono avere corso immediato qualora siano presentate entro un mese dalla data di notifica al socio di una variazione delle quote sociali, ma non danno comunque diritto ad alcun rimborso sulle quote già pagate precedentemente.

10. Radiazione

L'associato può essere radiato dall'Associazione quando abbia intenzionalmente contravvenuto alle norme dello Statuto o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, quando svolga o appoggi attività in contrasto con i fini dell'Associazione o quando tenga un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dell'Associazione.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.

11. Cancellazione

La cancellazione dell'associato dall'Associazione ha luogo per dimissioni, radiazione, morosità dello stesso nel pagamento delle quote sociali, comprovata irreperibilità, morte o, se Soci Collettivi, per cessazione dell'Ente o cambiamento radicale dell'attività' dell'associato.

12. Perdita dei diritti e intrasferibilità degli stessi

L'associato che cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto derivante dalla sua

precedente appartenenza alla stessa Associazione. La qualità di associato e' personale e non trasferibile né per atto fra vivi, né per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso dall'associazione per dimissioni, cancellazione o radiazione non possono pretendere alcunché dall'associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.

ORGANI GENERALI

13. Organi dell'Associazione

Sono organi generali dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente e i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

14. Assemblea Generale - Composizione e verbalizzazione

L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci aventi diritto al voto. I soci aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.

Delle deliberazioni dell'assemblea si fa constare con apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

15. Assemblea Generale - Convocazione

L'Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla data di chiusura del rendiconto annuale di gestione e comunque quando questi lo ritenga necessario; l'Assemblea inoltre può essere convocata quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione (comunque in Italia) tanto in prima quanto in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno, e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere diramato a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea tramite email o sul sito internet o per lettera o avviso pubblicato sulla rivista periodica edita dall'Associazione medesima. La convocazione può prevedere la partecipazione ed il voto telematico qualora l'Associazione si doti di idonei strumenti atti a consentirne il corretto svolgimento.

16. Assemblea Generale - Validità e compiti

L'Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione è valida quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda

convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti espressi i compiti dell'Assemblea Generale Ordinaria sono:

- dare direttive per l'attività dell'AIA;
- eleggere a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- procedere all'esame ed approvazione, a voto palese, del rendiconto annuale della gestione sociale e del bilancio preventivo.

17. Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata con le stesse regole stabilite per l'Assemblea Ordinaria per deliberare sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in terza convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

18. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di otto a un massimo di sedici membri Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Quando il delegato in Assemblea di un Socio Collettivo viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo, svolge la sua funzione di Consigliere in modo continuativo, non potendo cioè essere sostituito come Consigliere da altra persona delegata dal Socio Collettivo. Nel caso di dimissione dalla Società o Ente, o di revoca della delega da parte della Società o Ente, il Consigliere mantiene le proprie funzioni purché provveda a commutare nella figura di Socio Ordinario pagando la quota di iscrizione annuale Prevista per detta categoria.

19. Consiglio Direttivo - Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione tutte le volte che lo ritenga utile, redigendo per ciascuna seduta processo verbale. Può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno. In alternativa, l'avviso di convocazione può essere inviato per posta elettronica a quei membri del Consiglio Direttivo che ne facciano esplicita richiesta al Segretario. In caso di urgenza la convocazione può farsi tramite telefax almeno tre giorni prima della seduta presso il numero telefonico indicato dai consiglieri al momento dell'insediamento e ritenuto pertanto valida la consegna della convocazione medesima.

20. Consiglio Direttivo - Comitato di Presidenza - Presidente - Vice Presidenti - Segretario Generale - Tesoriere - Compiti

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di conferire deleghe e procure totali o parziali agli altri organi generali

dell'Associazione e ai membri del Consiglio, nonché alle sezioni ove costituite.

Ad esso spetta in particolare :

- nominare al suo interno, a maggioranza relativa, a scrutinio segreto o per acclamazione, il Presidente, i Vice Presidenti, determinandone il numero, fino ad un massimo di due, e i compiti specifici, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- nominare al suo interno un Comitato di Presidenza, determinandone composizione e numero dei componenti, e con il compito di svolgere solamente funzioni esecutive, quando il Consiglio Direttivo ritenga di delegare l'attuazione delle decisioni adottate al Comitato di Presidenza;
- deliberare la costituzione di sezioni locali dell'Associazione e il relativo regolamento;
- promuovere la costituzione di gruppi di lavoro specialistici e di categoria, definendone i compiti e nominando i relativi coordinatori;
- deliberare ogni anno le quote sociali e le quote di partecipazione agli eventi;
- assolvere ai compiti di cui ai precedenti art. 7, 10 e 11;
- redigere il rendiconto annuale della gestione da presentare all'Assemblea Generale Ordinaria;
- vigilare sull'osservanza del presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria e del Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell'AIIA con facoltà di delega ai Vice Presidenti o ad altro membro del Consiglio. Un Vice-Presidente, designato dal Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Segretario Generale agisce come Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, di cui è membro di diritto, assiste il Presidente e i Vice-Presidenti nell'adempimento dei propri compiti, cura l'organizzazione e il coordinamento di tutta l'attività dell'Associazione.

Il Tesoriere cura l'amministrazione, svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione dell'AIIA. Il Tesoriere può delegare parte dei suoi compiti al Segretario Generale. Egli è membro di diritto del Comitato di Presidenza e conserva le scritture contabili.

21. Consiglio Direttivo - Validità

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente personalmente almeno un quarto più uno dei suoi componenti e comunque non meno di cinque.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Tali decisioni, purché riferentisi ad argomenti contenuti nell'ordine del giorno, rappresentano a tutti gli effetti la posizione ufficiale del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere può delegare ad assistere al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un socio di sua fiducia che non contribuisce a formare il numero legale.

21 bis. Consiglio Direttivo - Riunioni telematiche

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con i consiglieri che intervengono

collegati con tecnologia multimediale, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni,
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera formalmente svolta presso il luogo ove interviene il Presidente.

22. Esercizi annuali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà, entro 150 giorni, il rendiconto dell'esercizio trascorso ed un bilancio preventivo per quello prossimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti.

23. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze e dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale anche fra i non associati e si riunisce almeno una volta all'anno.

Essi durano in carica due anni.

DISPOSIZIONI GENERALI

24. E' fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

25. Cariche sociali

Se un socio eletto nel Consiglio Direttivo o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dà le dimissioni, subentra automaticamente il primo dei non eletti nelle rispettive liste. Qualora il Consiglio Direttivo scenda sotto il numero di otto membri eletti, oppure il Collegio dei Revisori dei Conti sotto il numero di tre membri, il Presidente e' tenuto a convocare l'assemblea generale entro un mese per rinnovare le cariche sociali.

26. Presidenza delle sedute

Nell'Assemblea Generale e nelle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, qualora risultino assenti le persone statutariamente destinate a presiederle, provvederanno i presenti ad eleggere un Presidente sostitutivo che assumerà tutti i poteri del Presidente statutario.

27. Verball

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Il libro dei verbali delle assemblee è a disposizione, in visione, di tutti gli associati.

SCIOGLIMENTO

28. Modalità dello scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominerà i liquidatori determinandone i poteri, e delibererà sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dell'ente, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

29. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.